

	<ul style="list-style-type: none">• In evidenza Pag. 1
	<hr/>
	<ul style="list-style-type: none">• Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus 2025-2027 Pag. 2• Detrazione per acquisto di mobili Pag. 3• Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti Pag. 4• Compensazione orizzontale del credito Iva Pag. 5• Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000 Pag. 6
	<ul style="list-style-type: none">• Nuova classificazione ATECO 2025 Pag. 7• Scadenze fiscali 2025 Pag. 8• Versamento tassa annuale libri sociali 2025 Pag. 11• Ravvedimento speciale per società di persone e associazioni professionali Pag. 12• Scadenze e adempimenti di bilancio Pag. 13• Aliquote contributive 2025 Gestione Separata Inps Pag. 14
	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di marzo 2025 Pag. 15



In evidenza

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- L'Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata in data 13.02.2025 nella sezione "Fatture e Corrispettivi" del proprio sito Internet, ha rivisto la propria posizione confermando la possibilità di annotare nei registri Iva delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la "data della registrazione" con la "data della fattura". Quindi, "per motivi di semplificazione", è sempre possibile registrare le fatture nel registro delle vendite in base alla "Data" indicata nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, e i relativi ricavi possono rilevare ai fini Irpef in questa data (anche se la fattura è stata trasmessa allo SDI in data successiva).



Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus 2025-2027

La legge di Bilancio 2025 ha ridotto la detrazione prevista per ristrutturazione edilizia e per l'ecobonus in relazione alle spese documentate, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. **La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.** Le novità devono essere coordinate con il limite massimo delle detrazioni fiscali introdotto dal 2025 dall'art. 1, c. 10 L. 207/2024, variabile in funzione del reddito complessivo e del numero di figli a carico. Per le detrazioni ripartite in più anni, quali i bonus in edilizia, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di <u>recupero del patrimonio edilizio</u> ⁷		Detrazione per interventi di <u>riqualificazione energetica</u> ⁷									
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione								
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	<table border="1"> <tr> <td>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti</td> <td>€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interventi sull'involucro degli edifici esistenti</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Installazione di pannelli solari per acqua calda</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> </table>	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00	Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00											
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00											
Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00											
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00											
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 ¹										
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 ²	65% ³									
Dal 6.06.2013 al 31.12.2024												
Dal 1.01.2025 al 31.12.2025	36%. 50% per abitazione principale.	€ 96.000,00 ²⁻⁵⁻⁶	36% ³⁻⁵ . 50% ³⁻⁵ per abitazione principale.									
Dal 1.01.2026 al 31.12.2027	30% ⁸ . 36% ⁸ per abitazione principale.	€ 96.000,00 ²⁻⁵⁻⁶	30% ³⁻⁵ . 36% ³⁻⁵ per abitazione principale.									

PAGAMENTO

Per i **soggetti non esercenti attività di impresa** il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario⁴ o postale, dal quale risulti:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell'**11%** sull'imponibile.

Per i **soggetti esercenti attività di impresa** sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Note

1. Ammontare massimo di **€ 96.000**, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di **€ 48.000**, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
3. Per le spese su **parti comuni di edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nel limite di spesa moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel periodo transitorio dal 2025 al 2027 la detrazione potrebbe competere con un'aliquota differenziata in base alla destinazione o meno della singola unità abitativa ad abitazione principale o non principale, a meno che la percentuale di detrazione sia riferibile a quella per gli altri immobili. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.
4. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
5. **Sono esclusi** gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.
6. La detrazione per interventi effettuati su parti comuni condominiali dovrebbe spettare, con le medesime aliquote in base alla destinazione o meno delle singole unità ad abitazione principale, nel limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.
7. La detrazione **sismabonus** (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli **anni 2025, 2026 e 2027** nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al **30%** delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al **50%** delle spese sostenute per l'anno 2025 e al **36%** delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.
8. Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 16-bis, c. 3-bis Tuir) la detrazione rimane al 50%.



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Detrazione per acquisto di mobili

La legge di Bilancio 2025 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute **fino al 31.12.2025** per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 5.000 anche per il 2025.

SOGGETTI

Contribuenti che fruiscono della detrazione per **interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

OGGETTO

- Ulteriori spese documentate per l'acquisto di:
 - mobili;
 - grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla:
 - **classe A per i forni;**
 - **classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;**
 - **classe F per i frigoriferi e i congelatori,** per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso, anziché del singolo ambiente dell'immobile stesso.

L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un **ambiente diverso** da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del **50% delle spese** sostenute.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano **iniziati a partire dal 1.01 dell'anno precedente** a quello dell'acquisto.

DETRAZIONE

- La detrazione è calcolata¹ su un ammontare complessivo non superiore a **€ 5.000 per il 2024 e il 2025**.
- Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

L'importo è riferito alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze, o alla **parte comune** dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle **parti comuni condominiali** la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni².

Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.

Ripartizione

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo.

Mobili Nuovi

Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Grandi elettrodomestici Nuovi

- L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia è prevista l'etichetta energetica.
- Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151³.

Spese di trasporto

Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.

BENI AGEVOLABILI

Note

1. Le spese sono computate ai fini della detrazione **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi**.
2. **L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.**
3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**. L'art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010.

<p>LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00</p>	<p>Diritti iscritti a ruolo</p>	<p>Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.</p>	<p>Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.</p>
	<p>Vincolo</p>	<p>Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori¹.</p>	<p>Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.</p>
	<p>Crediti erariali interessati</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irapp; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (esempio: imposta di registro). 	
	<p>Compensazione orizzontale</p>	<p>Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.</p>	
<p>DIVIETO ASSOLUTO² DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000,00</p>	<p>Ruoli scaduti</p>	<ul style="list-style-type: none"> A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Rientrano, quindi, anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi. 	
	<p>Vincolo</p>	<p>La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.</p>	
	<p>Compensazione orizzontale</p>	<p>Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.</p>	
	<p>Controlli preventivi</p>	<p>Si applicano le disposizioni dell'art. 37, c. 49-ter (l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e c. 49-quater D.L. 223/2006 (qualora in esito all'attività di controllo di cui al c. 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni previste.</p>	

<p>Note</p>	<p>1. In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).</p> <p>2. Il divieto di compensazione è "assoluto" e quindi dovrebbe trovare applicazione anche per la parte dei crediti eccedenti gli importi iscritti a ruolo. Pertanto, se un contribuente avesse una iscrizione a ruolo di € 110.000 e un credito di € 200.000, non potrebbe compensare nemmeno l'eccedenza di € 90.000.</p>
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli Isa sono esonerati dall'applicazione del visto di conformità per importi non superiori a € 50.000 o a € 70.000 in funzione del punteggio di affidabilità raggiunto. Si ricorda, inoltre, che il **limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale"** nel modello F24 è pari a **2 milioni di euro**.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui fino a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva².

Esempi

- Il **credito Iva 2024** può essere compensato **dal 1.01.2025**.
- Il **credito Iva relativo al 1° trimestre 2025** può essere compensato **dal 30.04.2025** (termine di presentazione del modello Iva TR).

Importi annui superiori a € 5.000,00¹

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10.05.2025 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2025).

Modalità

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità³**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

Note

Per le **società non operative**, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo. L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a **€ 2.000.000**.

- ¹ Elevato a **€ 50.000** per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
- ² Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.
- ³ Salvo l'esonero per i soggetti Isa che fruiscono dei benefici premiali.



Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI¹

• Crediti relativi a:

- imposte sui redditi;
- addizionali alle imposte sui redditi;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- Irap.

Per importi superiori a € 5.000 annui.

Utilizzo in compensazione orizzontale.

Richiede l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa

Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il **controllo contabile**, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

LIMITE ALLE COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € **2.000.000**.

La compensazione tra tributi della medesima specie **non soggiace a limiti di importo** né al visto di conformità.

INDEBITE COMPENSAZIONI

• Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:

- la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, **entro 30 giorni**;
- l'applicazione della sanzione pari al **5% dell'importo**, per importi fino a € 5.000, e pari a € **250**, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non. Non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.

• **Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa**, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE

• La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

• **Dal 1.07.2024** i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail (con decorrenza da definire), sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Nota¹

Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa (Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 13/E, p. 4.8.2).



Nuova classificazione ATECO 2025

L'[Istat](#) ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che è entrata in vigore a partire dal 1.01.2025 e sostituisce la precedente versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022. La realizzazione dell'ATECO 2025 è il risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell'Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

La nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1.04.2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa. Tenuto conto della normativa europea sopra menzionata e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1.04.2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l'Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si segnala una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l'Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell'Istat. A livello operativo, si ricorda che nella dichiarazione Iva deve essere indicato il codice Ateco vigente al momento di presentazione della stessa. Pertanto, si deve utilizzare la nuova classificazione Ateco2025, in vigore dal 1.04.2025, solo nel caso di presentazione del modello successivamente alla citata data.

DECORRENZA

- ATECO 2025 entra in vigore il 1.01.2025.
- ATECO 2025 è implementata da Istat, sistema camerale e fiscale a partire dal 1.04.2025.

ADEMPIMENTI

- A imprese e liberi professionisti **non è richiesta alcuna azione prima del 1.04.2025.**
- Imprese e liberi professionisti potranno comunicare, verificare o confermare ai diversi Enti la propria attività economica utilizzando i nuovi codici ATECO 2025 esclusivamente a partire **dal 1.04.2025.**

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Per richieste di chiarimento in merito alla classificazione ATECO 2025 è possibile contattare l'Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1.04.2025.

SEGNALAZIONI

Per segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione contattare l'Istat scrivendo a comitatoatecoistat@istat.it.

ADEMPIMENTI FISCALI

Per le **finalità fiscali**, tutti gli operatori Iva saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'**Agenzia delle Entrate**, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Dichiarazione di variazione dati

Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24.06.2008, l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 **non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione** dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

- Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, **qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate una nuova codifica** che meglio rappresenta l'attività svolta, si ricorda che:
 - se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la **Comunicazione Unica** (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
 - se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).



Scadenze fiscali 2025

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Versamento mensile Iva, ritenute, contributi	Gennaio 2025	17.02.2025		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2025	17.03.2025		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2025	16.04.2025		<input type="checkbox"/>	
	Aprile 2025	16.05.2025		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2025	16.06.2025		<input type="checkbox"/>	
	Giugno 2025	16.07.2025		<input type="checkbox"/>	
	Luglio 2025	20.08.2025		<input type="checkbox"/>	
	Agosto 2025	16.09.2025		<input type="checkbox"/>	
	Settembre 2025	16.10.2025		<input type="checkbox"/>	
	Ottobre 2025	17.11.2025		<input type="checkbox"/>	
	Novembre 2025	16.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Dicembre 2025	16.01.2026		<input type="checkbox"/>	
Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2025	16.05.2025		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2025	20.08.2025		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2025	17.11.2025		<input type="checkbox"/>	
	4° trimestre 2025	17.02.2026		<input type="checkbox"/>	
	Iva solo soggetti trimestrali speciali			<input type="checkbox"/>	
Richiesta di rimborso - compensazione Iva infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2025	30.04.2025		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2025	31.07.2025		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2025	31.10.2025		<input type="checkbox"/>	
Elenchi Intrastat	Gennaio 2025	25.02.2025		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2025	25.03.2025		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2025	1° trimestre 2025	28.04.2025		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2025		26.05.2025		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2025		25.06.2025		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2025	2° trimestre 2025	25.07.2025		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2025		25.08.2025		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2025		25.09.2025		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2025	3° trimestre 2025	27.10.2025		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2025		25.11.2025		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2025		29.12.2025		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2025	4° trimestre 2025	27.01.2026		<input type="checkbox"/>
Comunicazioni Iva	Comunicazione liquidazioni Iva 2025	4° trimestre 2024	28.02.2025	<input type="checkbox"/>	
		1° trimestre 2025	3.06.2025	<input type="checkbox"/>	
		2° trimestre 2025	30.09.2025	<input type="checkbox"/>	
		3° trimestre 2025	1.12.2025	<input type="checkbox"/>	
		4° trimestre 2025	28.02.2026	<input type="checkbox"/>	
	OSS	4° trimestre 2024	31.01.2025	<input type="checkbox"/>	
		1° trimestre 2025	30.04.2025	<input type="checkbox"/>	
		2° trimestre 2025	31.07.2025	<input type="checkbox"/>	
		3° trimestre 2025	31.10.2025	<input type="checkbox"/>	
	IOSS	Dicembre 2024	31.01.2025	<input type="checkbox"/>	
		Gennaio 2025	28.02.2025	<input type="checkbox"/>	
		Febbraio 2025	31.03.2025	<input type="checkbox"/>	
		Marzo 2025	30.04.2025	<input type="checkbox"/>	
		Aprile 2025	3.06.2025	<input type="checkbox"/>	
		Maggio 2025	30.06.2025	<input type="checkbox"/>	
		Giugno 2025	31.07.2025	<input type="checkbox"/>	
		Luglio 2025	1.09.2025	<input type="checkbox"/>	
		Agosto 2025	30.09.2025	<input type="checkbox"/>	
		Settembre 2025	31.10.2025	<input type="checkbox"/>	
Ottobre 2025	1.12.2025	<input type="checkbox"/>			
Novembre 2025	31.12.2025	<input type="checkbox"/>			



Scadenze fiscali 2025 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria	Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2025	31.01.2025		<input type="checkbox"/>
	Spese veterinarie	17.03.2025		<input type="checkbox"/>
	Spese 1° semestre 2025	30.09.2025		<input type="checkbox"/>
	Spese 2° semestre 2025	2.02.2026		<input type="checkbox"/>
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2025	18.03.2025		<input checked="" type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Iva/2025	30.04.2025		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 730/2025	30.09.2025	Termini differenziati per CAF/professionisti	<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	31.10.2025		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 770/2025	31.10.2025		<input type="checkbox"/>
Versamenti relativi a Redditi-Irap-Iva	2° acconto 2025 imposte, cedolare secca e imposta sostitutiva (no contributi), per PF con P.Iva e ricavi/compensi max € 170.000	16.01.2025		<input type="checkbox"/>
	Saldo annuale Iva 2024	17.03.2025	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Saldo 2024 e 1° acconto 2025 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive Diritto C.C.I.A.A. 	30.06.2025 - oppure - 30.07.2025 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>
	2° acconto 2025 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	1.12.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento acconto Iva 2025	29.12.2025		<input type="checkbox"/>
Altri adempimenti	Versamento saldo Inail 2024 e 1° acconto 2025	17.02.2025		<input type="checkbox"/>
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 7ª rata rottamazione-quater	28.02.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento tassa annuale libri sociali	17.03.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 8ª rata controversie tributarie (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	31.03.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 9ª rata istituti definatori	31.03.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	31.03.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	30.04.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 3ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	3.06.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 8ª rata rottamazione-quater	3.06.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d'imposta (art. 14 D.Lgs. 192/2024)	30.06.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 9ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	30.06.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 4ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	30.06.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 31-36 L. 213/2023)	30.09.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 10ª rata istituti definatori	30.06.2025		<input type="checkbox"/>
	Termine adesione CPB biennio 2025-2026	31.07.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 9ª rata rottamazione-quater	31.07.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 5ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	31.07.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 6ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	1.09.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 10ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	30.09.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 11ª rata istituti definatori	30.09.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 7ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	30.09.2025		<input type="checkbox"/>
	Versamento 8ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	31.10.2025		<input type="checkbox"/>
Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023	17.11.2025		<input type="checkbox"/>	



Scadenze fiscali 2025 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Altri adempimenti (segue)	Versamento 2 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all'1.01.2024	1.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 1 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all'1.01.2025	1.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 1 ^a rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (art. 1, c. 37 L. 207/2024)	1.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 10 ^a rata rottamazione-quarter	1.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2 ^a rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, c. 36 L. 207/2024)	1.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 9 ^a rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	1.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 11 ^a rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	22.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 12 ^a rata istituti definitori	22.12.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 10 ^a rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	31.12.2025		<input type="checkbox"/>	
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2024)	17.02.2025		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2025 rivalutazione TFR	16.12.2025		<input type="checkbox"/>	
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche 2024	30.04.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2025	3.06.2025		<input type="checkbox"/>
		<i>Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000</i>	30.09.2025		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2025	30.09.2025		<input type="checkbox"/>
		<i>Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000</i>	1.12.2025		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2025	1.12.2025		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2025	2.03.2026		<input type="checkbox"/>		
IMU	Versamento acconto 2025	16.06.2025		<input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione variazioni 2024	30.06.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento saldo 2025	16.12.2025		<input type="checkbox"/>	
Versamento IVS	4° trimestre 2024 (fissi)	17.02.2025		<input type="checkbox"/>	
	1° trimestre 2025 (fissi)	16.05.2025		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2025 (eccedenti minimale)	30.06.2025		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2025 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	30.07.2025		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2025 (fissi)	20.08.2025		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2025 (fissi)	17.11.2025		<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2025 (eccedenti minimale)	1.12.2025		<input type="checkbox"/>	
Versamento contributi Enasarco (case mandanti)	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2024	20.02.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento FIRR maturato 2024	31.03.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2025	20.05.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2025	20.08.2025		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2025	20.11.2025		<input type="checkbox"/>	



CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2025 (COMPILABILE)



Versamento taxa annuale libri sociali 2025

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della taxa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	• S.r.l.	• S.r.l.s.	• S.p.a.	• S.a.p.a.
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> Società di capitali in liquidazione ordinaria. Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. 			
	Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> Società consortili. Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. Società cooperative. Società di mutua assicurazione. Consorzi che non hanno la forma di società consortile. Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Tribunale Torino, ord. 19.02.1996). Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. n. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della taxa annuale forfetaria di concessione governativa. 			
IMPORTO	Misura forfetaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.			
	Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2025	Fino a € 516.456,90	€ 309,87		
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46		
VERSAMENTO	Modello F24 sezione Erario	Codice tributo	7085	Entro il 16.03.2025	
		Periodo di riferimento	2025		
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero. 			
	Società costituite dopo il 1.01.2025	<ul style="list-style-type: none"> Versamento della taxa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 			



ESEMPIO N.1 - PAGAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24



ESEMPIO N.2 - PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE (SOCIETÀ COSTITUITE DOPO 1.01)



ESEMPIO N.3 - SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI



Ravvedimento speciale per società di persone e associazioni professionali

Con risoluzione n. 50/E/2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'Irap per i soggetti che aderiscono al regime di "ravvedimento speciale", disciplinato dall'art. 2-quater D.L. 9.08.2024, n. 113.

In particolare, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

- **4074**, denominato "CPB - Soggetti **persone fisiche** - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali";
- **4075**, denominato "CPB - Soggetti **diversi dalle persone fisiche** - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali";
- **4076**, denominato "CPB - Imposta sostitutiva dell'Irap".

Come "Anno di riferimento" si indica l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Con la successiva risoluzione n. 1/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni (artt. 5, 115 e 116 Tuir). Di seguito si schematizza tale fattispecie, proponendo uno specifico esempio di compilazione del modello F24, con le possibili alternative previste dalla legge, ricordando che il versamento può avvenire in un'unica soluzione **entro il 31.03.2025**, ovvero mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.

PREMESSA

- Il cd. "ravvedimento speciale" è riservato ai soggetti che, entro il **12.12.2024**, mediante dichiarazione integrativa, o entro il 31.10.2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale e che nei periodi d'imposta dal 2018 al 2022:
 - hanno applicato gli ISA;
 - ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa del Covid-19;
 - ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività [art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 50/2017].

- Per le società di persone, le associazioni e le società di capitale in regime di trasparenza fiscale l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla 1^a o unica rata:
 - dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della società o associazione;
 - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

VERSAMENTO IMPOSTE DA PARTE DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ

Modello F24

Soci o associati

- In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione "Contribuente" sono riportati, negli appositi campi:
 - il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato;
 - il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il **codice fiscale della società** o associazione unitamente al codice "73" da riportare nel campo "codice identificativo", come di seguito ridenominato "73" - "Contribuente - Società";
 - codice tributo "4074".
- Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e del codice identificativo "73".

- in alternativa -

Società, associazioni e società trasparenti

- Il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
- In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il **codice tributo "4075"**, indipendentemente dalla compagine sociale.
- Il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irap è eseguito dalla società o associazione con il **codice tributo "4076"**.



CASO PRATICO



Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. 	<p>Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.</p>	30.03¹	30.05¹
<p>Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.</p>	<p>Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>E fino a quando il bilancio non sia approvato.</p>	15.04¹	14.06¹
<p>Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea².</p>	<p>Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.</p>	22.04¹	21.06¹
<p>Assemblea di approvazione del bilancio³.</p>	<p>Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio⁴.</p>	30.04¹	29.06¹
<p>Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).</p>	<p>Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.</p>	30.05¹	29.07¹
<p>Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.</p>	<p>Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.</p>	30.10 (se l'esercizio coincide con l'anno solare).	
<p>Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica).</p>	<p>Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini. Conservazione elettronica: 31.01. 	

Note

- In caso di anno **bisestile**, si sottrae un giorno.
- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
- Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).



Aliquote contributive 2025 Gestione Separata Inps

Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%.

In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 27/2025, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2024, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2025.

Categorie interessate		Massimale 2025	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 120.607,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .		33,00%	0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 120.607,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,35%	26,07%

VERSAMENTO

Collaboratori

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

- Per quanto concerne i professionisti iscritti alla **Gestione Separata**, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2024, 1° e 2° acconto 2025).
- **L'acconto per l'anno di imposta 2025** deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2025.

Nota¹

Le somme corrisposte **entro il 12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (**c.d. principio di cassa allargato**). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a **prestazioni effettuate entro il 31.12.2024**; pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2024 (**24%** per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; **33,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; **35,03%** per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).



MINIMALE



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 PER SOGGETTI SENZA ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA, NON TITOLARI DI PENSIONE E DI PARTITA IVA E MAGISTRATI ONORARI DEL CONTINGENTE A ESAURIMENTO



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 COLLABORAZIONI DEL LAVORO SPORTIVO



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato 8 marzo	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2025, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Sabato 15 marzo	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica ¹ 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 3ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024). Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2025.
	Iva	Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



Principali adempimenti mese di marzo 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 marzo (segue)	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2024.
	Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2025 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019).
		Certificazione Unica 2025 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
	Sostituti d'imposta	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2024.
	Certificazione utili societari	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
	Tassa concessioni governative	Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2024. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2024, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2024. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2024 (D.M. Finanze 13.01.2016).
	Modello 730 precompilato	Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).		
Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).		
	Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2024 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).	
	Spese abbonamento trasporto pubblico - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2024 per gli abbonamenti dei trasporti pubblici (Prov. Ag. Entrate 4.10.2023).	



Principali adempimenti mese di marzo 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 24 marzo	Spese veterinarie	Sistema tessera sanitaria - Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2024.
Martedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica ¹ 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Lunedì 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Fattura elettronica sanitari - È stato prorogato al 31.03.2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (D.L. 202/2024).
	Inps	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
		Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle eccedenze 2024 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
		Redditi da lavoro autonomo - La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025.
		Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale maturato nel 2024, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
		Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
Bilancio		Comunicazione - Entro il 31.03.2025 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2025.
Bonus pubblicità	Opzione - Termine di pagamento, in un'unica soluzione o della 1ª rata, degli importi dovuti per i soggetti che optano per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 e che hanno aderito, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale (Prov. Agenzia Entrate 4.11.2024).	
Ravvedimento speciale	Comunicazione - Gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tra il 31.03 e il 30.05.2025 l'ammontare delle spese sostenute dal 16.11.2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.	
Zes unica	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2024 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.	
Enti associativi	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2024 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].	
Erogazioni liberali alla cultura	Polizze assicurative - È stata differita al 31.03.2025, salvo ulteriore slittamento, la stipula di polizze assicurative per rischi catastrofali (D.L. 202/2024).	
Rischi catastrofali		

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].